



SENT. 69/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in esito all'udienza del 28 maggio 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20686** del registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dalla sig.ra OMISSIS (c.f. **OMISSIS**), rappresentata dall'avv. Mauro
Calore (c.f. CLRMRA55H14I804V) e dall'avv. Giulia Calore (c.f.
CLRGLI89H45G878Z);

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.: 80078750587), in persona
del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.
Emanuela Capannolo (C.F. CPNMNL67E42A345R) della propria Avvocatura;

avverso

il provvedimento dell'Inps n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2023 concernente il
riscatto ai fini pensionistici del periodo di due anni relativi al diploma di
ostetrica, con esclusione del riscatto del periodo di tre anni relativi al diploma
di infermiera professionale;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente riferiva che, dopo aver frequentato nell'anno scolastico **OMISSIS** l'Istituto magistrale **OMISSIS** di **OMISSIS**, aveva conseguito l'idoneità alla classe terza, che aveva poi frequentato nell'anno **OMISSIS**.

Nell'anno 1980 si era iscritta al corso per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, propedeutico al conseguimento del titolo di ostetrica, presso la scuola professionale per infermiere, annessa alla Scuola autonoma di ostetricia di L'Aquila. Il **OMISSIS**1983 aveva conseguito il diploma di infermiera professionale. Il **OMISSIS**1985 aveva conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ostetrica.

Dal **OMISSIS** 1986 al **OMISSIS** 1987 aveva prestato servizio in qualità di ostetrica presso la Usl n. 12 di Popoli e dal **OMISSIS** 1987 fino all'attualità prestava servizio presso la Usl n. 13 di Sulmona, ora Asl n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila presso il Presidio ospedaliero di Sulmona, U.O. di ostetricia e ginecologia.

Il **OMISSIS**1992 la sig.ra **OMISSIS** presentava all'Inpdad, ora Inps, domanda di riscatto per i predetti periodi di formazione.

Con atto del **OMISSIS** 2022 l'Inps riconosceva il riscatto di anni cinque (per il periodo dal **OMISSIS** 1980 al **OMISSIS** 1985) ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza. La sig.ra **OMISSIS** accettava il riscatto il **OMISSIS** 2022 e, dal mese di dicembre 2022, la relativa somma mensile veniva trattenuta dalla retribuzione mensile.

Con atto del **OMISSIS** 2023, annullando e sostituendo il precedente atto

del **OMISSIS** 2022, l'Inps riconosceva il riscatto esclusivamente per i due anni relativi al diploma di ostetrica (dal **OMISSIS** 1983 al **OMISSIS** 1985), ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza.

La sig.ra **OMISSIS** il **OMISSIS** 2023 proponeva ricorso avverso tale provvedimento al Comitato provinciale dell'Inps, senza ricevere riscontro.

In data **OMISSIS** 2023 presentava altresì domanda di pensione anticipata, in forza del citato atto del **OMISSIS** 2022.

Con il ricorso in epigrafe eccepiva in primo luogo la nullità o annullabilità dell'atto del **OMISSIS** 2023 per violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, essendo tale provvedimento, peraltro modificativo di altro già oggetto di accettazione da parte dell'interessata, del tutto privo di motivazione. La ricorrente evidenziava l'omesso riscontro al ricorso presentato al Comitato provinciale, con conseguente impossibilità di conoscere i motivi dell'annullamento del precedente atto.

Nel merito, affermava la legittimità ed efficacia del provvedimento dell'Inps del 13 novembre 2022, evidenziando che per consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 178/1993) e contabile è ammesso il riscatto degli anni necessari al conseguimento del diploma di infermiera professionale, se propedeutico ad ottenere il diploma di ostetrica, con conseguente riscattabilità del richiesto periodo di cinque anni.

2. Con memoria del 16 maggio 2024 l'Inps si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Richiamava l'art. 8, comma 1, lett. b, l. n. 274/1991, secondo il quale sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto, "b) i periodi, non inferiori ad un anno,

corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti

dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore”.

Evidenziava che non risultava che la ricorrente avesse conseguito il diploma per infermiera professionale dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore, e che all’epoca era a tal fine sufficiente aver superato il biennio di una scuola media superiore. Infatti la ricorrente non aveva prodotto il diploma o un certificato attestante il conseguimento della scuola media superiore, essendosi limitata ad affermare di aver conseguito l’idoneità alla classe terza, poi frequentata negli anni 1978-79. Evidenziava che il diploma di ostetrica non era una specializzazione del corso per infermiera professionale.

L’annullamento del primo provvedimento di riconoscimento dei cinque anni e l’adozione del secondo, con la riduzione del riscatto a due soli anni, era atto doveroso da parte dell’Istituto, che vi aveva provveduto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 26, l. n. 315/1967. Inoltre, la ricorrente aveva accettato la seconda determinazione, dichiarando in data 12 aprile 2023 di voler pagare ratealmente il costo del riscatto.

Sottolineava che la richiamata giurisprudenza costituzionale aveva affermato la riscattabilità del corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, riconosciuta dall’Istituto, e precisava che il corso per ostetrica non aveva durata quinquennale ma biennale, come risultava dalla relativa attestazione. Ciò che l’Istituto aveva negato era dunque la sola riscattabilità del diploma di infermiera professionale. Richiamava al riguardo conforme giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 254/2021 e n. 99/2023).

3. All’udienza del 28 maggio 2024, come da verbale, con l’assistenza della sig.ra Velia Volpe quale segretario di udienza, sono comparsi l’avv.

Mauro Calore per la ricorrente e l'avv. Emanuela Capannolo per l'Inps, che hanno ribadito le rispettive conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso in esame ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di tre anni relativo al corso per il diploma di infermiera professionale, conseguito nel 1983.

2. Il ricorso non appare fondato e deve pertanto essere respinto.

3. In via preliminare deve essere dichiarata infondata l'eccezione di nullità o annullabilità del provvedimento dell'Inps del **OMISSIS** 2023, con il quale, annullando e sostituendo il precedente provvedimento del 13 novembre 2022, è stata riconosciuta la riscattabilità del solo periodo di due anni per il conseguimento del diploma di ostetrica, restando così escluso il riconoscimento del periodo di tre anni relativo al conseguimento del diploma di infermiera professionale.

Come emerge dalla consolidata giurisprudenza contabile, infatti, il giudizio pensionistico riguarda l'accertamento del diritto a pensione o ad esso connesso, dovendo il giudice contabile sindacare non l'atto ma il rapporto. Ne consegue che asseriti vizi afferenti a mere violazioni procedimentali, quale il dedotto vizio di motivazione in violazione del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, non assumono una effettiva rilevanza ai fini della decisione della causa, salvo che incidano sull'*an* o sul *quantum* del diritto a pensione (*ex multis*, cfr. Sez. Veneto, sent. n. 89/2021).

4. Nel merito giova richiamare l'art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 274/1991,

secondo il quale sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto "i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano". La norma, nel porre la disciplina relativa al riscatto dei periodi di studio, stabilisce espressamente che detti periodi sono riscattabili se, oltre ad essere relativi a studi propedeutici all'ingresso alla professione e di durata almeno annuale, sono successivi al conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore, così richiedendo che si tratti di corsi di studio aventi natura universitaria o post-secondaria (cfr., *ex multis*, Sez. Lazio, sent. n. 216/2015; Sez. Abruzzo, sent. n. 254/2021 e n. 99/2023, da intendersi qui richiamata).

Con riferimento alla disciplina in tema di riscatto, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata, affermando che "nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera", precisando che l'estensione "della facoltà di riscatto anche riguardo ad alcuni

diplomi *post* secondari è avvenuta per l'accertato livello superiore dei corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo appunto come requisito per l'ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea, senza che per questo si dovesse porre un problema di rigorosa equipollenza dei relativi corsi rispetto agli studi universitari". Dunque, "pur nell'ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto (...), il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nelle carriere più elevate, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 della Costituzione)" (Corte cost., sent. n. 52/2000).

Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dall'Istituto previdenziale ed in applicazione dei principi sopra richiamati, non sussistono i presupposti richiesti dal richiamato art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 274/1991 ai fini del riscatto, in quanto il diploma di infermiera professionale, conseguito dalla ricorrente nel 1983, non può essere qualificato come titolo *post*-secondario, trattandosi di titolo che non presuppone il previo conseguimento del diploma di istruzione secondaria. Si aggiunga, comunque, che la ricorrente non ha fornito la prova di essere in possesso, al momento della frequenza del corso e del conseguimento del relativo titolo, di un diploma di istruzione secondaria.

5. In considerazione della complessità della controversia, cui si aggiunge il mancato riscontro da parte dell'Inps al ricorso amministrativo presentato

dalla ricorrente, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle
spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria
istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,

- *respinge il ricorso;*

Spese compensate.

Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Depositato in segreteria il 31/05/2024

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)